

Sanzioni per chi ha applicato tassi di usura

Gli acquisti Sconti eccessivi

Fabio Chiesa
Giampiero Gugliotta

La conversione in legge del decreto 39/2024 introduce una nuova disposizione volta a punire l'acquisto di crediti d'imposta relativi agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto 34/2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto n. 63/2013, effettuato ad un corrispettivo inferiore al 75% del valore del credito.

Dal punto di vista soggettivo, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 121 del Dl 34/2020 si applica solamente

alle banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Dlgs n. 385/1993, nonché alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia in base al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 209/2005.

Sono quindi escluse le imprese e i privati, cioè coloro che con più probabilità hanno acquistato crediti compensabili applicando scontistiche via via crescenti, peraltro approfittando delle limitazioni alle cessioni di volta in volta introdotte dai vari provvedimenti e dei conseguenti blocchi decisi dagli intermediari qualificati.

Anche se qualche istituto di credito ha ancorato il conteggio del corrispettivo riconosciuto per l'acquisto del credito da superbonus all'importo della spesa sostenuta anziché al valore nominale del credito acquistato (110% della spesa sostenuta), raramente il tasso di sconto applicato per l'acquisto di crediti potrebbe essere sceso sotto soglia.

Ciò nonostante, per le sole banche e assicurazioni (e soggetti assimilati) scatterà l'obbligo di verifica del corrispettivo applicato a ciascun

credito acquistato.

Nel caso l'acquisto sia avvenuto ad un corrispettivo inferiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco (quelle comunicate dal 1° maggio 2022), dovranno essere ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti.

Inoltre, l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non potrà essere usufruita negli anni successivi, non potrà essere richiesta a rimborso e le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non potranno essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Di conseguenza, viene introdotto

La soglia del 75% è considerata il livello sotto il quale scatta la spalmatura dei crediti fiscali

In sintesi

La regola

L'intervento inserito dal Mef nella legge di conversione del decreto 39 prevede di colpire chi ha comprato crediti fiscali a un prezzo inferiore al 75% del loro importo nominale. In sostanza, l'obiettivo è andare a colpire chi ha approfittato della condizione di bisogno di alcuni venditori

L'allungamento

Saranno colpiti solo assicurazioni, banche e intermediari finanziari. Le rate utilizzate a partire dal 2025 per questi soggetti saranno spalmate su sei annualità. In questo modo viene ridotta la convenienza di questi sconti fiscali

un blocco di secondo livello alle seconde e terze cessioni ancora possibili per i soli soggetti qualificati.

Quando invece l'acquisto del credito è avvenuto sopra soglia, entro fine anno banche e assicurazioni dovranno dichiarare gli acquisti effettuati mediante apposita comunicazione da inviarsi in via telematica all'agenzia delle Entrate. Appare evidente che questi soggetti saranno quindi tenuti ad un nuovo (e oneroso) adempimento che interesserà la quasi totalità dei crediti già acquistati.

La violazione delle nuove disposizioni determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito utilizzato. Invece, per le rate dei crediti la cui cessione sarà comunicata successivamente al 31 dicembre 2024, la comunicazione andrà effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.